

## RdO aperta a tutti

**CAPITOLATO SPECIALE DI GARA per la fornitura di materiale vario di convivenza**  
*Condizioni particolari di fornitura ad integrazione/sostituzione delle Condizioni previste dalla documentazione di Consip per il bando di riferimento*

<b>Struttura Competente</b>	<b><i>UOC Gestione Approvvigionamento di beni, servizi e logis</i></b> <b>Piazzale Cinelli, 1 - 61121 Pesaro</b>
<b>Responsabile fase istruttoria</b>	<b><i>Dott.ssa Annalisa Sanchietti</i></b> <b>Piazzale Cinelli, 1 - 61121 Pesaro</b> <b>(tel. 0721/366346)</b> <b><i>annalisa.sanchietti@ospedalimarchenord.it</i></b>
<b>Responsabile Unico del Procedimento amministrativo:</b>	<b><i>Dott.ssa Daniela Masci</i></b> <b>Piazzale Cinelli, 1 - 61121 Pesaro</b> <b>(tel. 0721/366384)</b> <b><i>daniela.maschi@ospedalimarchenord.it</i></b>

## Art. 1 – OBIETTIVI E OGGETTO

### Oggetto:

Il presente Capitolato Speciale ha per oggetto la fornitura di materiale vario di convivenza. Il materiale oggetto della presente gara è suddiviso in lotti. Per ogni singolo lotto gli articoli ed i quantitativi presunti da fornire, nonché l'importo complessivo a base d'asta, sono analiticamente specificati nella scheda fabbisogno allegata quale parte integrante e sostanziale.

### Obiettivi

Obiettivo di questo capitolato è quello di consentire a questa Azienda l'acquisizione di materiale vario di convivenza che consentano alle varie UU.OO.CC. di questa Azienda Ospedaliera di svolgere regolarmente ed in sicurezza le proprie attività sanitarie ed assistenziali.

Per i quantitativi da fornire si rinvia a quanto indicato all'art. 2 del presente capitolato.

La merce oggetto della presente fornitura dovrà essere somministrata a seconda delle effettive esigenze delle strutture con modalità di **fornitura frazionata** nell'arco del periodo di validità del contratto.

Ai fini della presente gara resta inteso quanto segue: **per PRODOTTO si intende un insieme omogeneo di beni/articoli, per ARTICOLO si intendono i singoli beni richiesti.**

***I singoli articoli sono identificati dal CODICE ARTICOLO INTERNO.***

Ai fini del presente capitolato si intende per:

- **Appalto:** affidamento della fornitura oggetto del presente capitolato;
- **fornitura:** fornitura, in più lotti, di materiale vario di convivenza.
- **Azienda:** l'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" di Pesaro;
- **Impresa:** l'Impresa concorrente o aggiudicataria dell'appalto;

## Art. 2 - FABBISOGNO PRESUNTO

Le quantità previste sui quali dovrà essere dimensionata l'offerta, sono dettagliatamente indicati nella scheda fabbisogno alla quale si rinvia.

I quantitativi si riferiscono ad un fabbisogno presunto (calcolato su fabbisogno storico), sono indicativi e non impegnativi, essendo dipendenti da necessità variabili nel tempo in relazione al variare dell'affluenza di pazienti e della casistica clinica e non esattamente predeterminabili, per cui il fornitore dovrà somministrare solo quei prodotti che l'AORMN richiederà, senza sollevare eccezioni a riguardo o pretendere indennità di sorta.

Per tutti i lotti, la fornitura, infine, potrebbe essere interrotta o subire aumenti o diminuzioni anche nei seguenti casi:

- qualora intervengano processi di riorganizzazione dei servizi utilizzatori anche da parte della Regione Marche;
- qualora decisioni motivate portassero la fornitura alla sospensione totale o parziale (es. modifica di protocolli operativi, messa fuori uso di apparecchiature varie; ecc.);
- qualora i prezzi siano eccessivamente onerosi rispetto ai prezzi praticati dal mercato;
- qualora la Stazione Unica Appaltante della Regione Marche di cui al D.G.R.M. n. 25 del 2012 provveda ad aggiudicare la fornitura di cui alla presente gara;
- qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP), ai sensi dell'art. 26 della L. 488/99 e s.m.i., aggiudicasse la fornitura di cui alla presente gara.

In tutti questi casi l'Impresa aggiudicataria non potrà avanzare alcuna pretesa per eventuali decurtazioni, aumenti ed interruzioni della fornitura

## Art. 3 - IMPORTO DELLA FORNITURA e DURATA

La fornitura è articolata in n. 6 lotti non frazionabili; i prodotti e le quantità, sono indicati nella "Scheda Fabbisogno" allegata al presente Capitolato Speciale quale parte integrante e sostanziale ove sono specificati i rispettivi importi.

### **Durata della fornitura**

Per gli ex lotto n° 1-10 e 4 la fornitura avrà una durata di 12 mesi decorrenti dalla data che verrà espressamente indicata nel contratto di fornitura.

Per ex lotto 12-15 e 16 la durata della fornitura è pari a 36 mesi decorrenti dalla data che verrà espressamente indicata nel contratto di fornitura.

Si procederà alla sottoscrizione del contratto ai sensi dell'art.32 del codice dei contratti pubblici.

Il contratto ha efficacia dalla data della sua sottoscrizione ed indicherà la data di avvio della fornitura.

### **Art. 4 – PREZZI**

**Il prezzo degli articoli offerti si intende per merce resa franco Magazzino Economale dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" di Pesaro, imballo gratis, comprensivo di ogni e qualsiasi onere gravante sulla fornitura e sulle prestazioni da rendere.** E' escluso dal prezzo la sola aliquota IVA, la cui percentuale deve essere sempre chiaramente indicata dalla Ditta.

L'Impresa aggiudicataria assume l'obbligo di eseguire la fornitura ai prezzi unitari indicati in offerta, tali prezzi devono intendersi fissi, invariabili e in nessun caso suscettibili di revisione per un periodo di almeno 12 mesi dall'inizio della fornitura.

Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 smi, decorsi i primi 12 mesi dall'inizio della fornitura, si potrà dar luogo ad adeguamento dei prezzi sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT riferito al mese di scadenza di ogni annualità del contratto.

La revisione prezzi non avrà comunque effetto retroattivo e decorrerà dall'inizio del mese successivo a quello in cui la richiesta è stata notificata a questa Azienda.

### **Art. 5 - CARATTERISTICHE TECNICHE DEL MATERIALE**

I prodotti offerti devono corrispondere a quanto richiesto e precisato per ogni lotto. Le caratteristiche tecniche si intendono di minima e si accetta di valutare prodotti con caratteristiche equivalenti. L'equivalenza dovrà essere attestata e risultare espressamente dalla documentazione tecnica presentata ai sensi dell'art.68 del codice dei contratti pubblici.

**In particolare si richiamano le Ditte offerenti al rispetto obbligatorio delle normative inerenti la marcatura CE dei prodotti in base al D.M. 93/42 e s.m.i.**

**I beni offerti/consegnati devono essere conformi per caratteristiche tecniche a quanto indicato nella scheda fabbisogno allegata e/o equivalenti dal punto di vista funzionale e prestazionale e/o alle esigenze specifiche del reparto utilizzatore.**

La ditta aggiudicataria si impegna a consegnare, per ogni lotto, beni identici per qualità e confezione a quelli offerti ed eventualmente presentati come campionatura ed aggiudicati in gara (**fatta salve eventuali eccezioni e deroghe analiticamente previste nel presente capitolato**) e che abbiano, comunque, al momento della consegna, una validità residua di utilizzo pari ad almeno i 3/4 della loro validità complessiva di utilizzo.

**Ogni eventuale modifica in corso di fornitura degli articoli offerti in sede di gara, dovrà essere preventivamente autorizzata dalla UOC Gestione Approvvigionamenti beni e servizi e logistica di questa Azienda Ospedaliera.**

Nel caso in cui gli articoli aggiudicati vengano sostituiti (cessata produzione del codice offerto, ecc.) o affiancati da altri più recenti, sarà facoltà dell'Azienda acquistare i nuovi prodotti, corrispondendo però lo stesso prezzo aggiudicato in gara, ovvero rifiutarli, quando con proprio giudizio insindacabile l'Azienda giudichi i nuovi articoli non perfettamente rispondenti alle specifiche esigenze dei settori di utilizzo.

### **Art. 6 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA E SUE RESPONSABILITA'**

L'Impresa aggiudicataria dovrà:

- applicare nei confronti dei lavoratori impiegati nell'esecuzione della fornitura, condizioni normative, retributive, previdenziali ed assicurative conformi a quelle fissate dalle disposizioni legislative e dai contratti ed accordi collettivi di lavoro applicabili alla categoria e, in generale, da tutte le leggi e norme vigenti o emanate nel corso

dell'appalto, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

L'Azienda si riserva, pertanto, il diritto di richiedere all'Impresa di esibire, in qualsiasi momento nel corso dell'appalto, la certificazione comprovante l'iscrizione del proprio personale a tutte le forme di assistenza e previdenza obbligatorie per legge.

In caso di mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi, accertato dall'Azienda o ad essa segnalato dall'Ispettorato del Lavoro, troverà applicazione quanto disposto dal D.Lgs n. 50/2016 s.m.i.;

- assumere ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati eventualmente all'Azienda e a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto d'appalto;
- garantire a questa Azienda il sicuro ed indisturbato possesso dei materiali forniti e di mantenerla estranea ed indenne di fronte ad azioni o pretese al riguardo da parte di terzi;
- assumere ogni responsabilità per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti, per invenzioni, modelli industriali e marchi e diritti d'autore;
- fornire i prodotti offerti in sede di gara e successivamente aggiudicati;
- assumere a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni di contraffazione esperite nei confronti dell'Azienda in relazione ai beni oggetto della fornitura o in relazione al loro uso, obbligandosi di tenere indenne l'Azienda dagli oneri eventualmente sostenuti per la difesa in giudizio, nonché delle spese e dei danni a cui la stessa dovesse essere condannata con sentenza passata in giudicato;
- assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010 s.m.i.;
- rispettare le disposizioni contenute nel patto di integrità;
- assicurare, in caso di sciopero, la fornitura/servizi minimi essenziali secondo le intese definite dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dai contratti decentrati a livello aziendale per quanto concerne i contingenti di personale, ai sensi di quanto previsto dalla L. 146/90 s.m.i.;
- fornire, su richiesta di questa Azienda informazioni sulla movimentazione dei prodotti con indicazione dei lotti di produzione e le date di scadenza per la rintracciabilità del prodotto.
- individuare un incaricato con funzione di **"Responsabile Tecnico della fornitura"**. Il suddetto responsabile tecnico ha il compito di organizzare, coordinare, supervisionare e controllare la fornitura. Tutte le contestazioni di inadempienze, ritardi, ecc., fatte in contraddittorio con il suddetto referente si intendono fatte direttamente all'Impresa aggiudicataria. Prima della sottoscrizione del contratto, l'aggiudicatario deve comunicare al R.U.P. e al D.E.C. il nominativo e il recapito telefonico del suddetto referente per ogni comunicazione urgente che dovesse rendersi necessaria. In caso di assenza o impedimento del referente, l'impresa aggiudicataria deve comunicare il nominativo e il recapito telefonico del sostituto;
- in caso di indisponibilità temporanea di prodotti **per causa di forza maggiore** l'impresa aggiudicataria dovrà tempestivamente comunicare all'Azienda la sopravvenuta indisponibilità dei prodotti prima di ricevere ordini.

In particolare il fornitore dovrà comunicare tempestivamente per iscritto la mancata disponibilità di uno o più prodotti, indicando, per ogni prodotto:

- la denominazione, il codice;
- il periodo di indisponibilità, ove è noto o prevedibile;
- la causa dell'indisponibilità.

In tale ipotesi si procederà con acquisto in danno.

In caso di mancata tempestiva comunicazione scritta, verranno applicate le penali previste dal presente capitolato.

### **Polizza di assicurazione di Responsabilità Civile Terzi:**

L'impresa aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'esecutore stesso quanto della stazione appaltante o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, l'esecutore dovrà aver stipulato una polizza assicurativa a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo esecutore. In

particolare, detta polizza tiene indenne la stazione appaltante, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, per qualsiasi danno l'esecutore possa arrecare alla stazione appaltante, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi, nell'esecuzione della prestazione.

#### **Art. 7 - OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI, REGOLAMENTI E NORME TECNICHE**

Per quanto non in contrasto con le condizioni stabilite nel bando di gara, nel capitolato generale, nel presente capitolato speciale e nel contratto, l'esecuzione della fornitura oggetto del presente appalto è soggetta anche alla osservanza delle seguenti statuizioni:

- D.Lgs. 46/1997 e s.m.i.: "Attuazione della Direttiva 93/42/CEE Concernente i dispositivi medici";

La Ditta aggiudicataria è tenuta all'integrale e scrupoloso rispetto delle prescrizioni, leggi, circolari e decreti vigenti e comunque da applicarsi nella esecuzione della fornitura.

La ditta aggiudicataria si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

La ditta aggiudicataria si impegna a dare immediata comunicazione a questa Azienda ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Pesaro della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

#### **Art. 8 - SICUREZZA**

La Ditta Aggiudicataria è soggetta alle disposizioni in materia di salute e sicurezza di lavoratori previste dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

Tuttavia in considerazione della tipologia di appalto, le cui attività sono riconducibili a quelle citate nell'art. 26, comma 3 bis, D.Lgs. 81/08 e s.m.i., non si ritiene necessaria la stesura del Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) e la conseguente quantificazione degli oneri della sicurezza volti ad eliminare le interferenze.

I rischi presenti nell'Azienda Ospedaliera e le principali azioni di prevenzione e protezione raccomandate sono dettagliati nel "Documento informativo destinato alle Ditte e ai Lavoratori autonomi affidatari di lavori" "scaricabile dal sito Aziendale:

<http://www.ospedalimarchenord.it/concorsi-bandi-e-avvisi-di-gara/bandi-e-avvisi-di-gara.html> che fa parte integrante del presente capitolato ed i cui dati sono stati estratti dal "Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)" dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord".

La Ditta Aggiudicataria è tenuta pertanto ad attenersi a quanto riportato nel suddetto Documento.

Il Documento contiene anche i nominativi e recapiti di tutte le figure aziendali coinvolte nella gestione della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

#### **Art. 9 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE**

In deroga a quanto previsto dall'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 smi la vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto è attribuita al D.E.C. (che verrà nominato con il provvedimento di aggiudicazione definitiva).

Il Direttore dell'esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, inoltre assicura la regolare esecuzione del contratto verificando che le attività e le prestazioni siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.

Il D.E.C. rappresenta, nei confronti dell'impresa, questa AORMN e la sua attività di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto è esplicazione, da un lato, del dovere di cooperazione della Stazione Appaltante con l'impresa affidataria e dall'altro, del potere di ingerenza e di controllo dell'Amministrazione sull'esecuzione del contratto.

A tal fine il Direttore dell'esecuzione svolge tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti sopra indicati, la direzione dell'esecuzione si sostanzia nel complesso delle attività volte a garantire che l'esecuzione del contratto avvenga nei tempi stabiliti ed in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento.

Nello svolgimento delle sue funzioni il D.E.C. è tenuto ad utilizzare la diligenza richiesta dall'attività esercitata ex art. 1176, comma 2 codice civile e ad osservare il canone di buona fede ex art. 1375 codice civile.

Si evidenzia che i compiti/attività in capo al DEC si intendono integrati dalle disposizioni di cui al DM n.14/2018.

#### **Art. 10 - LUOGO E TERMINI DI CONSEGNA**

Il materiale oggetto della presente gara dovrà essere consegnato a cura, rischio e spesa di qualunque natura della Ditta aggiudicataria franco Magazzino Economale **Via Brigata Gap Zona Villa Fastiggi (Pesaro) dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale Riuniti Marche Nord" di Pesaro nel seguente orario: tutti i giorni feriali dalle ore 08:00 alle ore 13:00** come indicato nell'ordine, con modalità di fornitura frazionata nell'arco del periodo di validità della gara. L'impresa, fatto salvo il numero di prodotti contenuti in ogni confezione, dovrà fornire qualsiasi quantitativo, senza fissare un importo minimo per l'evasione dell'ordine.

La fornitura del materiale dovrà essere effettuata a seguito di regolare ordine scritto emesso esclusivamente dalla UOC Approvvigionamenti beni e servizi ed attività economiche dell'Azienda Ospedaliera "San Salvatore" di Pesaro, nella quantità e qualità descritte nell'ordine stesso, **entro e non oltre 20 giorni naturali consecutivi e continuativi decorrenti dalla data di ricevimento dell'ordine scritto**, che potrà essere trasmesso anche via telematica (fax) (anche in pendenza di contratto). La disposizione della consegna entro il termine di 20 giorni dalla ricezione dell'ordine si intende tassativa e non oggetto di deroghe e/o variazioni e si intende, altresì, valida per l'intero anno solare, mesi estivi compresi.

I beni dovranno essere consegnati in loco nel loro imballo, in modo da essere protetti contro qualsiasi manomissione, o danno da maneggiamento e devono garantire la corretta conservazione anche durante le varie fasi del trasporto e dello stoccaggio fino all'utilizzo. Ogni confezione e imballo deve presentare all'esterno una descrizione chiaramente e facilmente leggibile di:

- esatta denominazione e descrizione dell'articolo;
- numero del lotto, data di preparazione e data di scadenza;
- nome e indirizzo del produttore;
- deve riportare in modo chiaro e facilmente leggibile eventuali avvertenze o precauzioni particolari da attuare per la conservazione della fornitura oggetto del contratto.

Le fatture, così come le bolle, dovranno riportare tassativamente gli estremi dell'ordine.

Il documento comprovante l'avvenuta consegna dovrà essere firmato dal Servizio ricevente, con firma leggibile e dovrà arrecare la data di ricevimento. **Quanto sopra si rende necessario anche ai fini dell'applicazione di eventuali penali.**

La consegna non costituisce accettazione della merce, per la quale si rinvia ai controlli sulle forniture di cui all'art.11 del presente documento.

#### **Art. 11 - VERIFICHE DI CONFORMITA'**

La firma, apposta all'atto di ricevimento della merce, indica solo una corrispondenza del numero dei colli inviati.

La quantità è esclusivamente quella accertata presso i locali del Magazzino entro 15 (quindici) giorni dalla consegna e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore, che provvederà ad integrarla nel caso di non rispondenza.

Il controllo qualitativo della fornitura viene effettuato presso i Servizi utilizzatori.

In caso di articoli per i quali si riscontrino vizi o difetti o non corrispondenza ai requisiti contrattuali, nonché alle caratteristiche delle campionature o alle norme di legge, si potrà procedere in uno dei seguenti modi:

- restituire la merce contestata al fornitore che sarà tenuto a ritirarla a sue spese e che si impegna, altresì, a sostituirla con spese a suo totale carico entro 7 giorni naturali consecutivi continuativi decorrenti dalla richiesta di sostituzione (che potrà essere inoltrata anche a mezzo mail);
- restituire la merce al fornitore, che sarà tenuto a ritirarla a sue spese, senza chiederne la restituzione e procedere all'acquisto in danno salvo l'esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo, in ogni caso, il risarcimento degli ulteriori danni.

Si procederà in modo analogo in caso di deterioramenti degli articoli per negligenza ed insufficienti imballaggi o in conseguenza del trasporto o trasferimento fino al magazzino.

Il fornitore deve ritirare la merce ritenuta non accettabile e in pendenza o in mancanza del ritiro, detta merce rimarrà a rischio e a disposizione del fornitore stesso senza alcuna responsabilità da parte dell'Amministrazione per ulteriori degradamenti o deprezzamenti che la merce possa subire.

L'accettazione degli articoli da parte dell'Azienda non solleva il fornitore dalla responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti e occulti degli articoli forniti e non esonera l'Azienda fornitrice dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'utilizzazione del prodotto.

In caso di contestazione sulla qualità dei presidi, varrà il giudizio inappellabile fornito, secondo le competenze merceologiche, igieniche e scientifiche, da Laboratorio e/o Istituto specializzato ufficialmente riconosciuti.

Questa Azienda si riserva di sottoporre alle analisi tecniche di laboratorio, presso Laboratori e/o Istituti legalmente riconosciuti, campioni della merce consegnata nell'arco del contratto.

La ditta aggiudicataria si obbliga ad accettare la relazione di analisi e, nel caso in cui la merce non corrisponda alle norme previste e/o alle caratteristiche richieste, si obbliga a pagare le spese di analisi, in aggiunta alle sanzioni previste dal presente capitolato.

#### **Art. 12 - SCIOPERI O SOSPENSIONI DELLA FORNITURA**

Trattandosi di fornitura/servizio di pubblica utilità, nel caso di scioperi, si rimanda a quanto previsto dalla L. 146/1990 e s.m.i. che prevede l'obbligo di assicurare i servizi minimi essenziali secondo le intese definite dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dai contratti decentrati a livello aziendale per quanto concerne i contingenti di personale.

L'Impresa deve provvedere, tramite avviso scritto e con un anticipo di giorni 5 (cinque), a segnalare all'Azienda la data effettiva dello sciopero programmato. L'Impresa deve garantire, anche in tali periodi, la rintracciabilità del suo responsabile o delegato.

Qualora, al verificarsi di cause di forza maggiore, il servizio di emergenza sostitutivo non risultasse idoneo a soddisfare le esigenze dell'Azienda, quest'ultima provvederà allo svolgimento dello stesso nel modo che riterrà più opportuno, riservandosi di addebitare all'Impresa inadempiente il maggior onere sostenuto.

#### **Art. 13 - FATTURAZIONE**

L'Impresa aggiudicataria emetterà fatture che dovranno riportare i dati dell'ordine contabile, il numero di CIG e le stesse descrizioni e codici dei prodotti riportati nell'offerta economica.

**Le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A del D.M. n. 55/2013.**

**A tal fine si comunica che il Codice Univoco Ufficio al quale le fatture dovranno essere indirizzate è il seguente: UF9BEG.**

Pertanto l'aggiudicatario avrà l'obbligo di dotarsi delle attrezzature informatiche idonee alla gestione dei nuovi adempimenti telematici.

Il mancato adeguamento da parte dell'impresa aggiudicataria alla normativa suindicata impedirà a questa Azienda il corretto e regolare pagamento delle fatture; pertanto non saranno riconosciuti interessi di mora per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione della fattura elettronica.

Inoltre si precisa che, ai sensi dell'art. 1, comma 629 lettera b) della L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), tutte le fatture emesse nei confronti di questa Azienda dovranno evidenziare la seguente dicitura: *"IVA esposta in fattura deve essere versata all'Erario dal destinatario ai sensi dell'art. 17 ter DPR n.633/1972"*.

L'aggiudicatario avrà l'obbligo di dotarsi delle attrezzature informatiche idonee alla gestione dei seguenti nuovi adempimenti telematici: ricevere gli ordinativi di fornitura/servizio emessi da questa Azienda in formato Peppol; inviare a questa Azienda i documenti di trasporto tramite il medesimo formato Peppol.

Il pagamento sarà eseguito, a seguito di visto del D.E.C. di corretta e regolare esecuzione della fornitura, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. In caso di ritardato pagamento troverà applicazione la vigente normativa in materia.

Nel caso di invio di documentazione incompleta o erronea da parte dell'Impresa, i termini rimangono sospesi fino al momento in cui la documentazione richiesta sia completata e/o corretta.

Si evidenzia che la mancanza del numero di ordine in fattura fa venire meno gli automatismi impiegati da questa Azienda per la liquidazione automatica delle stesse; pertanto eventuali ritardi nei pagamenti non potranno essere imputati a questa AORMN.

E' fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte dell'Azienda, interrompere le prestazioni previste.

#### **Art. 14 - SUBAPPALTO**

Si rinvia integralmente a quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

#### **Art. 15 - CESSIONE DEL CREDITO E CESSIONE DEL CONTRATTO**

Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 è espressamente vietata la cessione del contratto a pena di nullità.

L'Impresa aggiudicataria è direttamente responsabile della perfetta esecuzione dell'appalto.

Qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo all'Azienda il diritto a risolvere il contratto con conseguente incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento dei danni e delle spese sostenute.

Per quanto concerne la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto si rinvia al comma 13 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

#### **Art. 16 - INADEMPIENZE E PENALI E ACQUISTO IN DANNO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA**

Il R.U.P - su indicazione del D.E.C. - si riserva l'insindacabile facoltà di applicare una penale in caso di mancato rispetto degli obblighi contrattuali assunti come segue:

- A) nel caso di ritardata consegna nei termini e modalità di cui alla documentazione di gara, sarà applicata una penale pari al 0,3 per mille calcolata sull'intero importo oggetto della ritardata consegna;
- B) laddove nel corso della fornitura si verificassero inadempimenti agli obblighi previsti a carico dell'impresa aggiudicataria dal presente capitolato speciale e/o dal contratto sottoscritto sarà applicata una penale, per ogni inadempimento riscontrato, il cui importo potrà variare, in relazione alla gravità dell'inadempimento, da un minimo pari allo 0,3 per mille ad un massimo pari al 1 per mille calcolato sull'intero importo contrattuale.

L'importo massimo delle penali applicate non potrà comunque superare il 10% dell'intero importo contrattuale.

In caso di superamento di tale importo massimo questa Azienda procederà alla risoluzione del contratto.

##### **Acquisto in danno dell'aggiudicatario**

Nei casi di cui ai punti a) e b) (inadempienze e penali e acquisto in danno della ditta aggiudicataria), **oltre all'applicazione delle penali questa Azienda si riserva la facoltà di procedere all'acquisto da terzi dei medesimi quantitativi di prodotti, appartenenti anche a categorie merceologiche con caratteristiche qualitative superiori, e il fornitore inadempiente sarà tenuto a rimborsare all'AORMN gli eventuali maggiori costi sostenuti**, previa mera esibizione di fattura o altro documento giustificativo.

#### **Art. 17 - RISOLUZIONE E RECESSO**

L'Azienda risolverà il contratto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi:

- subappalto non autorizzato;
- cessione del credito in violazione di quanto previsto dall'art. 106, comma 13 del D.Lgs. 50/2016;
- cessione del contratto;
- in caso di cessione d'azienda, di cessazione dell'attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della Ditta aggiudicataria;
- in caso di morte di qualcuno dei soci nelle ditte costituite in società di fatto o in nome collettivo o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita e l'Azienda non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;
- violazione del patto di integrità;
- mancato adempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- l'impresa aggiudicataria si renda colpevole di frode e/o negligenza/grave inadempimento per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto (es. verifica di conformità con esito



negativo, penali applicate in numero superiore a n.3; penale/i applicate per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale; ecc).

L'Azienda ha altresì la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1453 c.c., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, qualora:

- la Ditta consegni prodotti difformi da quelli offerti in sede di gara ed aggiudicati
- la Ditta sospenda l'esecuzione del contratto per motivi imputabili al fornitore medesimo; la ditta consegni prodotti difformi da quelli offerti in sede di gara ed aggiudicati
- la Ditta non abbia consegnato o abbia consegnato in maniera incompleta la documentazione a corredo della fornitura;
- la Ditta rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti dall'Azienda.

La risoluzione contrattuale è disposta secondo quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

In caso di risoluzione del contratto l'Azienda incamererà la cauzione a titolo di penale e di indennizzo, salvo il risarcimento del maggior danno, nessuno escluso, per l'affidamento a terzi della fornitura.

Nessun indennizzo è dovuto alla Ditta aggiudicataria inadempiente.

La risoluzione del contratto viene disposta con atto deliberativo del Direttore Generale del quale viene data comunicazione alla Ditta aggiudicataria. L'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.

In caso di risoluzione del contratto l'Azienda procederà ai sensi di quanto previsto dall'art. 110 del D.Lgs. 50/2016.

L'eventuale esecuzione in danno non esime la Ditta dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

#### **Recesso**

Questa AORMN si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in tutto o in parte, con semplice preavviso di 30 giorni, senza che la ditta aggiudicataria possa pretendere danni e/o compensi, nei seguenti casi:

- giusta causa;
- per sopravvenute modifiche normative che abbiano come conseguenza la modifica delle modalità di esecuzione della fornitura;
- qualora la Stazione Unica Appaltante della Regione Marche di cui al D.G.R.M. n. 25 del 2012 provveda ad aggiudicare la fornitura di cui alla presente gara a condizioni economiche inferiori;
- qualora intervengano processi di riorganizzazione dei servizi utilizzatori anche da parte della Regione Marche;
- qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP), ai sensi dell'art.26 della L.488/99 e smi, aggiudichi la fornitura di prodotti di cui alla presente gara a condizioni economiche inferiori;
- qualora, nel corso della validità del contratto, l'ANAC pubblichi prezzi di riferimento inferiori a quelli di aggiudicazione;
- qualora i prezzi siano eccessivamente onerosi rispetto ai prezzi praticati dal mercato.

In tali ipotesi all'Impresa aggiudicataria inadempiente verranno eventualmente remunerate, secondo il corrispettivo e le condizioni di cui al contratto sottoscritto, le prestazioni già effettuate purché eseguite correttamente e regolarmente collaudate rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c.

Per le modalità di esercizio del diritto di recesso si rinvia a quanto previsto dall'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

#### **Art. 18 - FORO COMPETENTE**

Per ogni controversia non definibile in via amministrativa che dovesse insorgere fra le parti in relazione all'esecuzione degli obblighi contrattuali è competente il Foro di Pesaro.

#### **Art. 19 - DISPOSIZIONI GENERALI**

Qualsiasi controversia dovesse insorgere con l'Azienda non esime l'impresa aggiudicataria dall'esecuzione della fornitura fino alla scadenza contrattuale.

Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e l'impresa aggiudicataria sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all'Azienda appaltante, dipendenti da tale interruzione. Tali prescrizioni nascono dalla necessità e l'importanza di garantire il buon andamento dell'Ente Pubblico, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l'Azienda appaltante è portatrice.

#### **Art. 20 – RINVIO**

Per tutto quanto non previsto dal presente Capitolato Speciale si rinvia alla documentazione di gara, al D.Lgs. 50/2016 smi, al DPR 207/2010 (se ed in quanto applicabile) ed a tutta la normativa vigente in materia purché applicabile.

Allegati:

- 1) SCHEDA FABBISOGNO